

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 427)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo unico dell'accluso disegno di legge stabilisce la conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

L'esigenza di contenere l'eccessivo sviluppo delle spese per alcuni prodotti non di prima necessità (quali le autovetture nuove, le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e le imbarcazioni del tipo fuoribordo), ha indotto il Governo a chiedere l'adozione del decreto-legge, di cui la straordinaria necessità e urgenza è più che evidente.

Il normale *iter* della legge ordinaria avrebbe determinato, prima dell'entrata in vigore

della nuova imposta, una corsa all'acquisto dei prodotti in questione ed avrebbe potuto quindi frustrare gli intenti da perseguire.

L'applicazione, pertanto, della nuova imposta con la necessaria immediatezza non può non essere condivisa dal Parlamento ove si consideri anche la connessione del provvedimento con le altre misure tributarie contemporaneamente adottate.

Si illustrano, qui di seguito, le disposizioni contenute nel provvedimento.

L'articolo 1 istituisce la nuova imposta precisando che è dovuta sugli acquisti, effettuati da privati consumatori, di autovetture nuove (cioè di veicoli a motore a 4 ruote destinati al trasporto di persone, e capaci di contenere al massimo 9 posti compreso

quello del conducente, come stabilito dall'articolo 26 lettera A) delle vigenti norme sulla circolazione stradale), di imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica nonchè di imbarcazioni del tipo fuoribordo.

L'articolo 2 stabilisce, per quanto riguarda le autovetture sia nazionali che di provenienza estera, che la imposta, con l'aliquota variabile dal 7 per cento al 15 per cento, è dovuta tenendo conto dei prezzi di listino in Italia, dell'ingombro e della cilindrata complessiva in centimetri cubici dei veicoli medesimi. L'articolo contiene una formula per la determinazione dell'aliquota e precisa che per « ingombro » deve intendersi il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima delle autovetture, compresi i paraurti e ogni altra sovrastruttura. In tal modo si viene a stabilire una tassazione graduata in rapporto ai tre elementi: prezzo, cilindrata, ingombro.

L'imposta, come prevede l'ultimo comma, va corrisposta dall'acquirente in sede di registrazione degli atti (dichiarazione di vendita o scrittura privata autenticate, atto pubblico) che, in base al disposto dell'articolo 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà di ogni autovettura nuova.

L'articolo 3 dispone, per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e le imbarcazioni del tipo fuoribordo, che l'imposta è dovuta dal venditore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente, con l'aliquota del 7 per cento per i prezzi di listino in Italia non superiori a lire 500.000 e, del 15 per cento per quelli non inferiori a lire 3.000.000.

Per i prezzi intermedi è riportata una formula che attua una opportuna progressione dell'onere fiscale. Viene stabilito come deve effettuarsi l'arrotondamento per le frazioni di prezzo. All'uopo al provvedimento è allegata una tabella per consentirne più agevolmente l'applicazione.

L'ultimo comma prevede il rilascio di un apposito documento sul quale deve essere corrisposto il nuovo tributo, facendosi riferimento alle vigenti norme in materia di imposta generale sull'entrata.

L'articolo 4 esonera dalla nuova imposta gli acquisti effettuati dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende statali autonome, nella considerazione che, a prescindere dalla inutile partita di giro che nell'ipotesi di imponibilità verrebbe a verificarsi, lo Stato, nell'acquisto dei prodotti in parola, non agisce come i privati cittadini per motivi suntuari, ma per fini di pubblica utilità.

L'articolo 5 precisa che alle imbarcazioni da diporto e a quelle del tipo fuoribordo di cui trattasi provenienti dall'estero si applicano le aliquote previste nel precedente articolo 3 al fine di realizzare piena parità di trattamento tributario tra prodotti nazionali e prodotti esteri. All'uopo si richiamano le norme in materia di imposta generale sull'entrata per i criteri e modalità di applicazione.

L'articolo 6 stabilisce che gli atti da prodursi al P.R.A. per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture nuove devono contenere oltre alle indicazioni previste dall'articolo 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, i dati della cilindrata espressa in centimetri cubici, quello dell'ingombro in metri quadrati (considerando anche i paraurti e le sovrastrutture), con almeno due decimali dopo la virgola, ed il prezzo di listino in Italia dei veicoli stessi.

L'articolo 7 stabilisce che alla nuova imposta si applicano, semprechè non siano contrastanti con le norme del presente provvedimento, le disposizioni vigenti in materia di imposta generale sull'entrata.

L'articolo 8 determina le sanzioni con criteri di gradualità a carico del venditore che non corrisponda l'imposta (pena pecuniaria da due a otto volte l'imposta evasa) ovvero che raggiunga tale scopo evasivo con artifici fraudolenti dichiarando un prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito (ammenda da tre a nove volte l'imposta evasa oltre ad una soprattassa pari all'imposta stessa). Lo stesso articolo stabilisce che al pagamento dell'imposta dovuta e non assolta è tenuto solidalmente col venditore anche l'acquirente, sul quale in definitiva fa carico il nuovo tributo attraverso l'esercizio del diritto di rivalsa; determina altresì le sanzioni da applicarsi per violazioni in materia di impor-

tazione, facendo specifico richiamo alle sanzioni applicabili per le analoghe violazioni in materia di imposta sull'entrata.

L'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che per l'omesso o il ritardato pagamento della nuova imposta a carico delle autovetture nuove si applicano le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive aggiunte e modificazioni.

L'articolo 9 stabilisce che per l'accertamento e la repressione delle violazioni alle norme che regolano la nuova imposta sono applicabili le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, fissando il limite per il ricorso al Ministro delle finanze quando la

pena pecuniaria sia superiore nel massimo a lire 600.000.

Con l'articolo 10 viene fissata la durata della nuova imposta, come si è già detto innanzi, in due anni.

La efficacia del provvedimento, pertanto, cesserà alla scadenza di due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Si ha fiducia che il Parlamento voglia accogliere la richiesta di conversione in legge del provvedimento dettato, come si è già detto, nell'interesse dell'economia del Paese nell'attuale congiuntura, in modo che, con la limitazione nei consumi di beni non di prima necessità possano essere incrementate le disponibilità delle risorse.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e aggiunte;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di applicare una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;

Sentito il Consiglio dei ministri sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero, e di grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:

a) autovetture nuove di cui all'articolo 26, lettera a), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo.

Art. 2.

Per i prodotti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, sia nazionali che di estera provenienza, l'imposta è dovuta sui prezzi di listino in Italia, con le aliquote determinate in base alla formula di cui appresso, con il minimo del 7 per cento e il massimo del 15 per cento:

$$a = 5 + \left(\frac{i}{4} \right)^2 + \frac{c}{500} ,$$

dove a indica l'aliquota percentuale, i l'ingombro espresso in metri quadrati e c la cilindrata complessiva espressa in centimetri cubici.

Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura.

L'imposta è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, a' termini dell'articolo 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture.

Art. 3.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 l'imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia, con diritto a rivalsa a carico dell'acquirente, in base all'aliquota del 7 per cento per i prezzi d'importo non superiori a lire 500.000 ed in base alla aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo non inferiore a lire 3.000.000. Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita nell'allegata tabella, compilata secondo la formula:

$$a = 0,0000032 p + 5,40,$$

dove *a* indica l'aliquota percentuale e *p* il prezzo di listino dei prodotti espresso in lire.

Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, le frazioni di prezzo inferiori a lire 50.000 si arrotondano per eccesso a lire 50.000.

L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto, da rilasciarsi a cura del venditore, nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento della imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Non sono soggetti all'imposta gli acquisti dei prodotti di cui al precedente articolo 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome.

Art. 5.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, di estera provenienza l'imposta si applica in base alle stesse aliquote previste dal precedente articolo 3 e giusta i criteri e le modalità stabiliti agli effetti dell'imposta generale sull'entrata dagli articoli 17 e seguenti del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni con la legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine non concorrono a formare il valore imponibile l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e della relativa imposta di conguaglio, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, liquidate per l'importazione dei prodotti stessi.

Art. 6.

Gli atti che a' termini dell'articolo 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture, devono contenere anche l'indicazione della cilindrata espressa in centimetri cubici, il dato dell'ingombro espresso in metri quadrati con almeno due decimali dopo la virgola ed il prezzo di listino in Italia dell'autovettura.

Art. 7.

All'imposta speciale sugli acquisti si applicano, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto, le norme stabilite in materia d'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 8.

Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, il venditore che omette di corrispondere in tutto o in parte l'imposta dovuta, è punito con la pena pecuniaria da due ad otto volte l'imposta dovuta e non pagata.

In luogo della detta pena pecuniaria si applica una soprattassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione.

Il venditore che sui documenti prescritti per l'applicazione dell'imposta indichi un prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito, è punito con l'ammenda da tre a nove volte l'imposta dovuta e non pagata ed incorre in una soprattassa pari all'imposta stessa.

Al pagamento dell'imposta dovuta e non pagata sono obbligati solidalmente il venditore e l'acquirente.

Per le violazioni delle norme concernenti il pagamento dell'imposta all'importazione si applicano le sanzioni previste dagli articoli 33 e 34 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'imposta dovuta sui prodotti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 del presente decreto, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge del Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 9.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni al presente decreto sono applicabili le norme contenute nella legge 7

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gennaio 1929, n. 4, concernente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. In deroga al disposto dell'articolo 56 della legge citata, il ricorso al Ministro delle finanze è ammesso quando la pena pecuniaria applicabile a norma del presente decreto sia superiore nel massimo a lire seicentomila.

Art. 10.

Il presente decreto cessa di avere efficacia alla scadenza di due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964.

SEGNI

MORO - TREMELLONI - MEDICI -
MATTARELLA - REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prezzo arrotondato	Aliquota	Prezzo arrotondato	Aliquota
500.000	7	1.800.000	11,16
550.000	7,16	1.850.000	11,32
600.000	7,32	1.900.000	11,48
650.000	7,48	1.950.000	11,64
700.000	7,64	2.000.000	11,80
750.000	7,80	2.050.000	11,96
800.000	7,96	2.100.000	12,12
850.000	8,12	2.150.000	12,28
900.000	8,28	2.200.000	12,44
950.000	8,44	2.250.000	12,60
1.000.000	8,60	2.300.000	12,76
1.050.000	8,76	2.350.000	12,92
1.100.000	8,92	2.400.000	13,08
1.150.000	9,08	2.450.000	13,24
1.200.000	9,24	2.500.000	13,40
1.250.000	9,40	2.550.000	13,56
1.300.000	9,56	2.600.000	13,72
1.350.000	9,72	2.650.000	13,88
1.400.000	9,88	2.700.000	14,04
1.450.000	10,04	2.750.000	14,20
1.500.000	10,20	2.800.000	14,36
1.550.000	10,36	2.850.000	14,52
1.600.000	10,52	2.900.000	14,68
1.650.000	10,68	2.950.000	14,84
1.700.000	10,84	3.000.000	15
1.750.000	11		